

SENT. N. 31/2023

LIQ. CONTROLLATA 3/2023



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 24.10.2023, letti gli atti del procedimento n. 46-1/2023 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

Letta la richiesta dei sig.ri [redacted] (nato a [redacted] a al [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]), [redacted] a (nata a [redacted], C.F. [redacted]), e [redacted] (nata ad [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]) che in data 4.7.2023 hanno depositato ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni, ai sensi dell'art. 66 d. lgs. n. 14/2019,

letta altresì la relazione redatta dall'O.C.C. "Segretariato Sociale OCC Associazione Protezione Consumatori Chieti del Comune di Torrevecchia Teatina (CH)", che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda, che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori,

uditi i ricorrenti, il loro procuratore, e il gestore della crisi, comparsi all'udienza collegiale odierna,

ritenuto che tutti i richiedenti versino in una situazione di sovraindebitamento, dato che la loro situazione reddituale e patrimoniale è manifestamente inadeguata a consentire loro l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte,

osservato tuttavia che solo i ricorrenti [redacted] e [redacted] la [redacted] possono destinare al soddisfacimento dei creditori il proprio patrimonio, essendo il primo esclusivo proprietario di n. 2 immobili (siti in Francavilla al Mare in c.da [redacted]), e distinti in N.C.E.U. al fg. [redacted] p.lla n. [redacted] sub. [redacted] e fg. [redacted] p.lla [redacted]) e titolare di irrisori saldi di un conto corrente bancario, e di n. 2 libretti postali, e la seconda proprietaria di n. 2 autovetture piuttosto vetuste, e di valore commerciale presumibilmente scarso (che il gestore della crisi ha indicato in complessivi € 6.000,00 senza specificare i suoi criteri di stima), e di altrettanto irrisori saldi di un conto corrente e di un conto Postepay,

rilevato, infatti, che la ricorrente sig.ra [redacted] a [redacted] non ha alcun patrimonio da liquidare, fatta eccezione per i saldi di libretti postali e di un conto postepay del complessivo ammontare di € 12,97, fatto che



la rende una debitrice *incapiente* nei termini di cui all'art. 283 d. lgs. n. 14/2019, e che non risultano né dagli atti, né dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, concrete prospettive di un suo inserimento nel mondo del lavoro, circostanze che inducono a ritenere inammissibile la sua domanda, anche in considerazione dei principi di efficienza ed economicità dell'attività processuale esecutiva o concorsuale (cfr. Tribunale di Rimini, 22.4.2021, che ha osservato che "anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta"),

ritenuto che la pensione mensile percepita dal sig. _____, costituendo l'unica fonte reddituale del nucleo familiare, ed essendo di importo abbondantemente inferiore a quello che gli stessi ricorrenti hanno indicato come necessario al loro sostentamento mensile, non possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori,

ritenuto inoltre che, trattandosi di una procedura familiare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 66 comma 3 d. lgs. n. 14/2019, sono state tenute distinte le masse attive e passive di ciascun debitore ricorrente,

osservato che, nella predisposizione dei futuri piani di riparto, il ricavato della vendita degli immobili potrà essere destinato unicamente al pagamento dei creditori del solo sig. _____ e dei creditori comuni alla sig.ra _____, ed il ricavato delle n. 2 autovetture potrà essere destinato unicamente al pagamento dei creditori della sola sig.ra _____ e dei creditori comuni al sig. _____, in osservanza del principio della personalità della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.),

osservato altresì che i sig.ri _____ e _____ sono obbligati in solido tra loro nei confronti della Aquì SPV per l'importo di € 155.526,62, diversamente da quanto indicato nella relazione particolareggiata (in cui detto debito è stato diviso in egual misura tra i tre ricorrenti, in € 52.743,51 per ciascuno)

ritenuto, infine, che ogni determinazione in merito all'esdebitazione debba essere differita all'esito della procedura, ed in considerazione degli esiti delle vendite e dell'entità degli importi che verranno ricavati,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda con cui la sig.ra _____ ni _____ ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. _____ t _____ e della sig.ra _____

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore il l'O.C.C. "Segretariato Sociale OCC Associazione Protezione Consumatori Chieti del Comune di Torrevecchia Teatina (CH)", che ha assistito i ricorrenti nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a



mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva n. 71/2021, cui è riunita la n. 21/2022 r.g.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 24/10/2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

 ASTAlegale.net

